



COMUNE DI BREMBIO

Provincia di Lodi

**CONCESSIONE DI SERVIZI DI
GESTIONE E MANUTENZIONE E C.R.E.D.
DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE
«CARLO MEDRI» DI VIA ROMA N. 56
PER IL PERIODO DAL 01/08/2017 AL 31/07/2018**

CAPITOLATO SPECIALE

CIG _____

INDICE

ART. 1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	p.	3
ART. 2	DURATA DELLA CONCESSIONE.....	p.	3
ART. 3	ORARI DI APERTURA.....	p.	3
ART. 4	CONTRIBUTO DELLA CONCESSIONE.....	p.	4
ART. 5	GARANZIE	p.	4
ART. 6	RESPONSABILITÀ.....	p.	4
ART. 7	ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEL COMUNE DI BREMBIO	p.	5
ART. 8	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E MISURE DI SICUREZZA	p.	5
ART. 9	DOMICILIO – RESPONSABILITÀ – CONTROVERSIE.....	p.	5
ART. 10	DIREZIONE DELL'IMPIANTO.....	p.	5
ART. 11	PERSONALE.....	p.	6
ART. 12	OBBLIGHI DI CUSTODIA E MANUTENZIONE	p.	6
ART. 13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA.....	p.	7
ART. 14	CONDUZIONE DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO	p.	7
ART. 15	PROGRAMMAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI.....	p.	8
ART. 16	GESTIONE BAR.....	p.	8
ART. 17	TARIFFE APPLICATE.....	p.	8
ART. 18	VIGILANZA E CONTROLLO DI GESTIONE.....	p.	9
ART. 19	PUBBLICITA' ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	p.	9
ART. 20	CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE	p.	10
ART. 21	SUB CONCESSIONE.....	p.	10
ART. 22	SANZIONI E RITENUTE	p.	10
ART. 23	RISOLUZIONE	p.	10
ART. 24	RECESSO	p.	11
ART. 25	SPESE.....	p.	11

ART. 1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Oggetto della concessione è l'affidamento della gestione, della manutenzione ordinaria e del potenziamento del centro sportivo comunale «Carlo Medri» di Brembio sito in via Roma n. 56. È compresa la conduzione del Centro Ricreativo Estivo Diurno, secondo le modalità successivamente precisate.
2. L'affidamento in concessione comporta, per il concessionario, il diritto di gestire funzionalmente ed economicamente il servizio attraverso lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi ordinari oltre a quelle opere facenti parte della proposta tecnica, secondo i tempi e le modalità indicati nella medesima.
3. Il complesso sportivo oggetto della Concessione, comprensivo delle relative attrezzature ed arredi, risulta così strutturato:
 - n. 1 campo di calcio regolamentare recintato, con tribuna spettatori;
 - n. 1 gruppo spogliatoi per i fruitori del campo di calcio (squadre e arbitri) completo di infermeria, magazzino e centrale termica.
 - n. 1 palazzina servizi (due spogliatoi con annessi servizi e docce, una sala riunioni con annessi servizi igienici, bar, servizi igienici per il pubblico);
 - n. 1 campo di allenamento dotato di impianto di illuminazione;
 - n. 2 campi di bocce coperti, dotati di illuminazione;
 - n. 1 campo polivalente coperto (tennis–pallavolo–calcetto) dotato di impianto di riscaldamento;
 - n. 1 piattaforma in cemento circondata apposito spazio di sabbia debitamente recintata;
 - n. 1 percorso vita composto da 8 elementi;
 - n. 1 spazio gioco bimbi composto da: una altalena doppia, due giochi a molla, un “castello” con scivolo, uno scivolo in legno (elefante), due scivoli in ferro.
4. Fanno inoltre parte dell'attrezzatura di proprietà del Comune di Brembio le attrezzature qui indicate a titolo indicativo ma non esaustivo:
 - n. 1 pulitrice per la pavimentazione del campo polivalente coperto;
 - n. 3 trattori di piccole dimensioni per la manutenzione del verde.
5. L'elenco completo delle attrezzature e degli arredi verrà consegnato al concessionario ai sensi del successivo art. 20.
6. Il valore del presente contratto è stimato come segue:
 - € 15.000,00 contributo comunale
 - € 5.000,00 presunto incasso d utenze CRED
 - € 5.000,00 presunto incasso tariffe noleggio strutture
 - € 5.000,00 presunto incasso da somministrazioneper un totale di € 30.000,00

ART. 2. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di **anni 1** (uno) per il periodo dal **01 agosto 2017** al **31 luglio 2018**. Essa potrà iniziare, sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto.
2. La presente Concessione non è prorogabile né tacitamente rinnovabile.

ART. 3. ORARI DI APERTURA

1. La struttura dovrà essere aperta al pubblico nei seguenti periodi ed orari:

centro sportivo

Periodo estivo (dal 1° giugno al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 23,30 nei giorni dal lunedì al giovedì e alle ore 24,00 nei giorni dal venerdì alla domenica;

Periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 maggio): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 23,00; nelle giornate in cui è prevista la partita casalinga della squadra locale, l'apertura pomeridiana può essere anticipata alle ore 13,00 per permettere il regolare ingresso degli spettatori.

campo polivalente coperto e campi bocce

Periodo estivo ed invernale: dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 23,00.

Gli orari sopra riportati possono essere oggetto di variazioni da concordarsi con il concessionario al fine di rispondere alle esigenze sia del gestore che della collettività.

2. La Gestione, previa richiesta da formulare su base programmatica può disporre della chiusura di un giorno per riposo settimanale da concordare con l'Amministrazione, oppure un periodo di ferie non superiore a sette giorni.

ART. 4. CONTRIBUTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Brembio prevede a favore del concessionario con un contributo annuo di **€. 15.000,00** (quindicimila/00), da erogarsi in quote mensili da € 1.250,00, previa presentazione di fattura, a partire dall'inizio della concessione.
2. Tutte le spese delle utenze occorrenti e necessarie per il funzionamento del centro sportivo sono a totale carico del Concessionario. I contratti di erogazione del gas metano e acqua potabile dovranno essere volturati a cura e spese del Concessionario; le spese per il consumo di energia elettrica dovranno essere rimborsate al Comune di Brembio entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento. Per il contratto di telefonia fissa è data facoltà al Gestore di provvedere alla attivazione ovvero alla voltura del contratto se già in essere oppure di avvalersi di altri sistemi di comunicazione.

ART. 5. GARANZIE

1. A garanzia degli obblighi contrattuali il Concessionario dovrà prestare una garanzia attraverso la presentazione di una polizza fidejussoria del valore pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione in una delle forme previste dal D.Lgs. n. 50/2016 sulla quale il Comune potrà rivalersi di diritto per inadempimento del concessionario.
2. In tal caso quest'ultimo sarà obbligato a reintegrarla nel termine che sarà fissato dal Comune di Brembio.

ART. 6. RESPONSABILITÀ

1. Il Concessionario è responsabile verso il Comune di Brembio del buon utilizzo e della buona conservazione del centro sportivo, compresi gli impianti e le attrezzature ivi contenute, e risponde di ogni danno derivante da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa, tanto se imputabile ai propri iscritti, quanto se prodotto da terzi, avendo esso l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.

2. Il Concessionario ha inoltre l'onere pieno e incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque, compresi gli spettatori.
3. Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidente durante gli allenamenti, gare, manifestazioni od altri usi di ogni genere del centro sportivo nelle ore di apertura degli impianti.

ART. 7. ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEL COMUNE DI BREMBIO

1. Il Concessionario dovrà stipulare, a sua cura e spese, una polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi – compreso il Comune di Brembio – ed eventuali loro dipendenti con almeno i seguenti massimali:
RCT: € 1.000.000,00 danni alle persone, cose e/o animali;
2. Il Concessionario dovrà stipulare, a sua cura e spese, se in forma associata o con personale dipendente, polizza di responsabilità civile per prestatori d'opera con almeno i seguenti massimali:
RCO: € 1.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro infortunati ma con il limite di € 250.000,00 per ogni infortunato;

ART. 8. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E MISURE DI SICUREZZA

1. Il Concessionario ha l'obbligo, per quanto di sua competenza, di osservare esattamente le leggi e i regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelli di pubblici spettacoli e di agibilità degli impianti.
2. Il Concessionario adotta ogni misura necessaria ad assicurare e garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza:
 - Per gli operatori da esso impegnati nella gestione del Centro sportivo, in ordine alle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa in materia di infortuni sul lavoro;
 - Per i fruitori dei servizi, in relazione alle previsioni normative inerenti la gestione di strutture complesse, con ricettività ampia;
3. L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità conseguente alla mancata realizzazione delle condizioni di sicurezza di cui al precedente comma.
4. L'uso della tribuna del campo di calcio è consentito fino ad una affluenza massima di 100 persone (D.M. 16.02.1982, elenco parte II p. 83) e nel rispetto delle eventuali prescrizioni che venissero successivamente impartire da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nonché del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale limitazione decadrà dopo l'ottenimento da parte dei Vigili del Fuoco il C.P.I. dell'intera struttura.

ART. 9. DOMICILIO – RESPONSABILITÀ – CONTROVERSIE

1. Per tutti gli effetti di legge e di contratto il Concessionario ha l'obbligo di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede del centro sportivo.
2. Il servizio dovrà essere assicurato con la massima puntualità e regolarità. In ogni caso il Comune di Brembio si deve intendere sollevato da ogni responsabilità verso i terzi.
3. Le eventuali controversie che non trovino diversa risoluzione saranno risolte presso il competente Foro di Lodi.

ART. 10. DIREZIONE DELL'IMPIANTO

1. Il Concessionario è tenuto alla nomina di un Direttore responsabile del funzionamento dell'impianto il quale dovrà essere normalmente presente nell'ambito della struttura.
2. Il Direttore, se non è unico titolare dell'azienda alla quale è aggiudicato il servizio, deve essere fornito della formale e esclusiva procura di rappresentanza dell'appaltatore in ogni tipo di rapporto con il Comune e comunque necessaria per assumere ogni determinazione occorrente per l'efficiente espletamento del servizio di gestione degli impianti sportivi affidati.

ART. 11. PERSONALE

1. L'appaltatore è tenuto a dotarsi di un organico composto di un numero sufficiente di persone, compreso il Direttore, per garantire il normale funzionamento della struttura nel rispetto delle norme di legge. Anche la presenza del personale all'interno del centro deve essere sempre sufficiente a garantire il regolare funzionamento.
2. Il personale è tenuto ad usare cortesia e gentilezza nei rapporti con il pubblico.

-

ART. 12. OBBLIGHI DI CUSTODIA E MANUTENZIONE

1. Al Concessionario fanno capo, in particolare, i seguenti obblighi di gestione:
 - a) Custodire la proprietà comunale ad esso affidata impedendo manomissioni, asportazioni e/o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
 - b) Controllare l'accesso al complesso sportivo impedendo l'accesso a soggetti non autorizzati;
 - c) Apertura e custodia del centro sportivo (e di tutte le strutture che lo compongono) nei giorni e negli orari indicati e concordati con l'Amministrazione oppure di utilizzo da parte delle varie società;
 - d) Tenere in consegna materiali, attrezzi ed arredi di proprietà comunale ivi presenti; pertanto sarà a carico del concessionario la manutenzione delle macchine di proprietà del Comune utilizzate per la gestione del verde e delle pulizie delle pavimentazioni sportive;
 - e) Presenziare, attraverso un proprio incaricato, a tutte le manifestazioni, eventi, giochi, allenamenti ecc. al fine di impedire danni di ogni sorta e, quando questi avvengono, denunciare immediatamente i responsabili al Comune;
 - f) Prestare assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di usufruire dei servizi espletati
 - g) Espletare ogni mansione atta all'accurata custodia e alla manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature di cui è dotato il centro sportivo; a tal fine si specificano (senza essere esaustivi) i lavori da eseguire: taglio periodico dell'erba dei campi da gioco e di tutte le aree circostanti affidate in modo da rendere sempre utilizzabile ogni spazio; irrigazione dei campi da gioco e di tutto il verde circostante, da effettuare con la cadenza necessaria a mantenere in buone condizioni il tappeto erboso; segnatura del campo da calcio e dei campi di allenamento con la fornitura di materiali; riparazione dei macchinari di proprietà del comune utilizzati per pulizie e manutenzione del verde; pulizia di tutti gli spogliatoi, dei servizi igienici, delle gradinate, della piattaforma coperta e di tutti gli impianti che costituiscono il centro sportivo

- h) Farsi carico di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione successivi alla consegna e fino alla nuova presa in carico da parte del Comune; a tal fine si specificano (senza essere esaustivi) i lavori da eseguire: tinteggiatura periodica delle pareti in muratura all'interno degli spogliatoi e di tutti gli ambienti utilizzati; manutenzione ordinaria periodica degli impianti (elettrico, idro-termo-sanitario, irrigazione, gas e telefonico) con inoltro al Comune dell'eventuale dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, qualora richiesto dal tipo di intervento eseguito;
 - i) Segnalare al Comune eventuali carenze o vizi o riserve in ordine a eventuali interventi da realizzare per conseguire il ripristino della normale funzionalità delle strutture.
 - j) Riconsegnare al Comune in buona efficienza, in ordinario stato di manutenzione ordinaria e straordinaria gli immobili e gli impianti, al termine naturale o anticipato degli affidamenti in essere.
2. L'appaltatore rimarrà responsabile dei vizi o delle mancanze che fossero rilevati entro 30 giorni dal passaggio finale delle consegne, avendo diritto di essere presente in detto periodo a tutte le operazioni di accertamento da realizzare in contraddittorio.
 3. Gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria del centro sportivo, che può essere decisa solo dall'Amministrazione Comunale, restano a carico del Comune di Brembio ovvero del Concessionario se concordati in tale senso e da questi richiesti al fine di apportare migliorie.

ART. 13. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. La manutenzione straordinaria del centro sportivo resta a carico del Comune di Brembio, con possibilità di rivalsa sul Concessionario se causata da incuria o negligenza nella gestione ordinaria.
2. Il Concessionario può effettuare interventi migliorativi della struttura, esclusivamente previa presentazione di formale richiesta scritta al Comune di Brembio ed in seguito all'ottenimento di autorizzazione scritta.

ART. 14. CONDUZIONE DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO (CRED)

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà organizzare il Centro Ricreativo Estivo Diurno (C.R.E.D.) con le seguenti caratteristiche minime:
 - a. Attività: ludico-sportivo-ricreative ispirate alla promozione dei diritti e opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo le disposizioni contenute nella legge n. 285/1997;
 - b. Durata e periodo di svolgimento: minimo quattro settimane a partire dal primo lunedì successivo al termine di quello parrocchiale;
 - c. Età dell'utenza: dai cinque ai quattordici anni;
 - d. Partecipazione: l'utente potrà usufruire del servizio per tutto il periodo o anche per singola settimana;
 - e. Capienza: la quantità di utenti accettabili al CRED è legata all'autorizzazione rilasciata per il funzionamento del servizio, secondo le normative vigenti al momento della richiesta;
 - f. Precedenze nell'accettazione degli utenti:
 - f.1 Residenza nel comune di Brembio;
 - f.2 Segnalazione del Servizio Sociale o da altri servizi specialistici;
 - f.3 Figli con un solo genitore;
 - f.4 Appartenenti a famiglie in cui entrambi i genitori/tutori (o l'unico presente) sono lavoratori a tempo pieno o part-time;

- f.5 Fratelli/sorelle iscritti al medesimo turno con la medesima priorità;
- f.6 Non residenti nel comune di Brembio, ma frequentanti le realtà scolastiche del paese, con l'applicazione dei criteri sopra indicati ai punti 3+5.
- g. Costo di frequenza: stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale in conformità al regolamento del CRED approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 25 maggio 2006 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 06 giugno 2006; le tariffe verranno incassate dal Comune di Brembio e devolute al gestore secondo le modalità che verranno stabilite dalla Giunta Comunale, anche in funzione della relativa rendicontazione delle spese sostenute.
- h. Altre informazioni: si fa riferimento al regolamento del CRED sopra richiamato.

ART. 15. PROGRAMMAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

1. Il Concessionario è tenuto ad organizzare eventi ed attività e offrire servizi complementari, anche allo scopo di migliorare la redditività dell'impianto sportivo, senza pregiudicare l'originalità delle attività per le quali le strutture sono state destinate. Il Concessionario dovrà dunque proporre l'organizzazione di eventi quali tornei, eventi sportivi e quant'altro ritenuto necessario alla promozione del centro sportivo, con particolare attenzione ad attività per bambini e ragazzi atte all'avvicinamento allo sport.
2. Il Concessionario si obbliga altresì a garantire al Comune l'utilizzo, in tutto o in parte, del centro sportivo per attività riservate alle scuole del territorio, ad attività sociali, educative e ricreative promosse dal Comune e per eventi di rilevanza sovracomunale.

ART. 16. GESTIONE BAR

1. Il Concessionario è tenuto a garantire il servizio di somministrazione di alimenti e bevande durante le attività sportive, ludiche e corsi di attività motoria.
2. L'attività di bar non potrà essere svolta indipendentemente dall'apertura al pubblico del complesso sportivo.
3. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande comporta da parte del Concessionario il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 65 della legge regionale 02 febbraio 2010 n. 6. È compito del concessionario munirsi delle prescritte autorizzazioni necessarie al funzionamento del bar. I rapporti fiscali che ne derivano sono a carico del concessionario al quale competono tutti gli introiti.
4. Le tariffe applicate al servizio bar dovranno essere congrue alle tariffe medie applicate dagli analoghi servizi resi da privati.

ART. 17. TARIFFE APPLICATE

1. Con il presente articolo sono indicate le tariffe massime, IVA compresa (come già definite con deliberazione della Giunta Comunale n. 47/2013), che il Concessionario può richiedere al pubblico per l'accesso ai diversi servizi e alle attività previste dal presente Capitolato organizzate per tutto il periodo della Gestione.
2. L'uso di servizi complementari quali armadietti, spogliatoi, servizi igienici, docce è compensato dalla tariffa di accesso, alle attività e ai servizi principali.

- | | | |
|---|-----|--------|
| a) utilizzo campi calcio per Società e privati | €/p | 150,00 |
| b) utilizzo campo di allenamento calcio..... | €/p | 50,00 |
| c) utilizzo campo di allenamento con illuminazione | €/p | 75,00 |
| d) utilizzo campo di bocce in ore diurne..... | €/p | 2,00 |
| e) utilizzo campo di bocce in ore serali/notturne | €/p | 2,00 |
| f) utilizzo campo da calcetto/pallavolo periodo estivo (16 aprile-14 ottobre)..... | €/h | 40,00 |
| g) utilizzo campo da calcetto/pallavolo periodo estivo (abbonamento 12h/3 mesi)..... | €/h | 35,00 |
| h) utilizzo campo da calcetto/pallavolo periodo invernale (15 ottobre-15 aprile)..... | €/h | 45,00 |
| i) utilizzo campo da calcetto/pallavolo periodo invernale (abbonamento 12h/3 mesi) €./h | | 40,00 |
| j) utilizzo campo da calcetto/pallavolo ragazzi (età inferiore anni 14) | €/h | 10,00 |
| k) utilizzo campo da tennis periodo estivo (16 aprile – 14 ottobre) | €/h | 20,00 |
| l) utilizzo campo da tennis periodo invernale (15 ottobre – 15 aprile) | €/h | 25,00 |
| m) utilizzo campo da tennis ragazzi (età inferiore anni 14) | €/h | 10,00 |
3. Le tariffe non potranno essere modificate e/o integrate senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale.
 4. Le tabelle indicanti gli orari di apertura e di chiusura e le tariffe applicate dovranno essere esposti, a cura del concessionario, in maniera visibile sia all'interno che all'esterno del centro sportivo.
 5. Saranno esentate dal pagamento della tariffa per l'utilizzo dei campi di calcio e dei campi di allenamento le categorie di squadre locali di calcio dai piccoli amici, pulcini, esordienti, giovanissimi e allievi; tutte le altre realtà avranno diritto, per una stagione sportiva (campionato), ad un pacchetto gratuito di n. 40 allenamenti più le partite casalinghe.
 6. Le tariffe per attività servizi e noleggi diversi da quelli indicati dovranno essere preventivamente comunicate dalla gestione all'Amministrazione la quale entro il termine di 10 gg. avrà la facoltà di formulare le proprie osservazioni o opposizioni.
 7. Il Concessionario dovrà impegnarsi a mantenere in essere le convenzioni tutt'ora esistenti e nel proporre di nuove dovrà preventivamente concordarne i termini e le condizioni con l'Amministrazione comunale.

ART. 18. VIGILANZA E CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Comune ha facoltà di accertare periodicamente con proprio personale lo stato di manutenzione e di conservazione degli impianti.
2. Il controllo sull'attività dell'impianto e sull'operato della Gestione allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni del presente capitolato spetta al Comune, anche attraverso la designazione di una Commissione, che riferirà per qualsiasi decisione all'Amministrazione comunale.
3. L'appaltatore è tenuto a fornire al Comune ogni dato relativo alle presenze, alle spese e ai ricavi in ogni momento in cui lo stesso ritenga opportuno; a suo insindacabile giudizio, il Comune può procedere a verifiche e controlli anche tramite personale comunale.
4. Ove venissero rilevate trascuratezza, cattiva conservazione e/o inadempienza contrattuale da parte di operatori comunali o della commissione ad acta il Comune inviterà il Concessionario a provvedere con diffida, in caso di ulteriore inadempienza, e riserva dell'esecuzione d'ufficio in danno alla medesima.

ART. 19. PUBBLICITA' ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. I rapporti pubblicitari all'interno del centro sportivo sono gestiti direttamente dalla società concessionaria. Questa rimane responsabile dell'installazione dei pannelli pubblicitari, dei quali si assume l'onere della posa e degli eventuali danni causati a persone e cose.

ART. 20. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

1. La consegna e riconsegna degli impianti e delle relative attrezzature verrà fatta per mezzo di apposito verbale con allegato inventario e stato di consistenza dei beni.

ART. 21. SUBCONCESSIONE

1. È fatto divieto al concessionario di sub concedere, in tutto o in parte la struttura senza preventiva autorizzazione del Comune di Brembio.
2. La Sub concessione potrà comunque essere effettuata esclusivamente se indicata sul modello di dichiarazione e a persone in possesso dei requisiti necessari.

ART. 22. SANZIONI E RITENUTE

1. L'Amministrazione può sanzionare il concessionario al verificarsi:
 1. di sospensione totale o parziale dei servizi dovuta a incuria o imperizia nella esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria o per intervento delle competenti autorità in relazione al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 2. di mancata osservanza delle prescrizioni di capitolato o delle disposizioni impartite con ordine di servizio;
 3. di mancata attuazione delle proposte effettuate in sede di gara per le quali sono stati attribuiti punteggi utili alla determinazione della valutazione dell'offerta tecnica.
2. La sanzione minima giornaliera applicabile ammonta a €. 120,00. Per ritardato risarcimento delle utenze la sanzione da applicare sarà dello 0,10% dell'importo esposto per ogni giorno di ritardo nei versamenti da effettuare.
3. Al verificarsi di carenze lievi, ma solo nel caso in cui le stesse non si presentino con frequenza tale da provocare le lamentele degli utenti, e posto comunque che il Concessionario abbia dimostrato il miglior zelo e tempestività nel provvedere a ripristinare le condizioni di normalità, la trattenuta giornaliera può essere ridotta fino a 1/2 di quella sopra indicata.
4. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione all'incameramento della cauzione definitiva e al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
5. Qualora per ragioni imputabili a negligenza del gestore si manifestassero danni alla struttura, l'Amministrazione avvierà nei confronti del professionista inadempiente la procedura finalizzata al risarcimento del danno subito.

ART. 23. RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un

importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

2. Si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Codice Civile, ove si verificasse grave pregiudizio per il mancato svolgimento delle attività e/o a causa di reiterati ritardi che comportino l'applicazione delle penali di cui all'art. 22.
3. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate per iscritto al Prestatore della concessione, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 24. RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R.. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'appaltatore.

ART. 25. SPESE

1. Le spese contrattuali, nessuna esclusa, sono a totale carico del concessionario.